

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 965/2025

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT.182 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II, DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE “CHIOLO - PIOLTELLI” VIA ROSMINI N. 71 - MONZA, PER UN PERIODO DI 60 MESI PIU’ EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI. CIG B6C6526401.

L’anno 2025 - duemilaventicinque - addì 31 (trentuno) del mese di Ottobre presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

avanti a me

Avv. Paola Giovanna Brambilla, Vice Segretario Generale dell’Ente, domiciliata per la carica presso il Comune di Monza, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Dott.ssa Lucia Negretti, *omissis*

la quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Monza - C.F. 02030880153 - nel prosieguo denominato “Comune”,

COMUNE DI MONZA	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0200575/2025 del 31/10/2025	
Class.: 4.8 «BENI IMMOBILI»	
Firmatario: Roberto Mazza, Lucia Negretti, Paola Giovanna Brambilla	

e

- Sig. Roberto Mazza, *omissis*
che interviene al presente Atto in qualità di Presidente
dell'Associazione ASD RUGBY MONZA 1949 - P.I. 02626350967 -
C.F. 94534390151 - con sede legale a Monza (20900 - MB),
via Iseo n. 1, iscritta al Registro Nazionale Delle Attività
Sportive Dilettantistiche al n. 0190424, nel prosieguo
denominata "Concessionario".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di
agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt.
32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra
norma.

Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica
sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo polivalente "Chiolo - Pioltelli" sito a Monza in via Rosmini n.71, identificato al foglio 119 mappali 87 e 124;
- con Deliberazione di Giunta n.120 del 09.04.2025 sono stati approvati i criteri di indirizzo per l'avvio della nuova procedura di affidamento in concessione del suddetto impianto sportivo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 750/2025 del 06/05/2025, esecutiva dal 08/05/2025, del Settore Partecipazione, Politiche

Abitative, Sport è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale "Chiolo - Pioltelli" di via Rosmini n. 71 a Monza per un periodo di 60 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo i seguenti punteggi:

- 80/100 punti al progetto tecnico,
- 20/100 all'offerta economica;
- il valore della concessione è stato stimato per tutta la durata della concessione, pari a 60 mesi più eventuale rinnovo di 12 mesi, in € 1.350.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 300.000,00 per costi della manodopera, determinato ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e così suddiviso:
 - € 1.125.000,00 (I.V.A. esclusa) per il periodo di 60 mesi di cui € 250.000,00 per costi della manodopera;
 - € 225.000,00 (I.V.A. esclusa) per eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi di cui € 50.000,00 per costi della manodopera;
 - gli oneri della sicurezza sono pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze;
- il Concessionario è tenuto a versare al Comune di Monza per tutta la durata della concessione un canone concessorio;
- il canone concessorio annuo posto a base di gara, su cui il

Concessionario ha formulato la percentuale di rialzo, è pari ad € 5.000,00 (oltre I.V.A.);

- per la concessione del servizio in oggetto il Comune ha previsto, oltre a detto canone concessorio, anche un canone conto opere annuo pari ad € 7.000,00 (iva esclusa) non soggetto a rialzo;

- il bando/disciplinare di gara è stato pubblicato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla PVL di A.N.A.C. del 09/05/2025, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet comunale;

- la procedura, gestita tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.A. di Regione Lombardia (ID procedura n. 201125523), è stata avviata il 09/05/2025 ed entro il termine fissato nella Lex Specialis (h. 12.00 del 09/06/2025) è pervenuta regolarmente una sola offerta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1029/2025 del 11/06/2025, esecutiva in pari data, pubblicata insieme ai C.V. del Presidente della commissione e dei due commissari sul sito istituzionale dell'Ente, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico dell'offerta presentata;

- le operazioni di gara si sono concluse in data 02/07/2025 (verbale Prot. Gen. n. 0128935/2025) con la formulazione della proposta di aggiudicazione all'associazione ASD RUGBY MONZA 1949 - C.F. 94534390151/P.I. 02626350967 con sede legale a Monza (20900 - MB), via Iseo n. 1, che ha ottenuto un punteggio

pari a 74,20 offrendo la percentuale di rialzo del 1,00% rispetto al canone accessorio posto a base di gara pari ad € 5.000,00 (I.V.A. esclusa), quantificato pertanto in € 5.050,00 (I.V.A. esclusa);

- l'offerta presentata è risultata congrua, sulla base della relazione redatta dal R.U.P. (Prot. Gen. n. 0123461/2025);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1329/2025 del 25/07/2025, esecutiva in pari data, la concessione oggetto del presente contratto è stata aggiudicata definitivamente alla società ASD RUGBY MONZA 1949 di Monza;

- all'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione, il Concessionario è risultato in possesso dei requisiti a contrattare con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023;

- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- il Concessionario ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrarre di cui all'art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

- sui requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3. del bando/disciplinare di gara, il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione (avere svolto, con buon esito, nell'ultimo decennio dalla data di indizione della presente gara, almeno un servizio analogo a quelli oggetto della presente concessione) a favore di enti pubblici e privati, con riscontro regolare Prot. Gen.

n. 128262/2025;

- il Concessionario ha dichiarato, altresì, in sede di gara di non essere tenuto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/99 e di non essere soggetto all'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale, previsto dal D. Lgs. n. 198/2006, avendo meno di 50 dipendenti, così come alla trasmissione del suddetto rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera Regionale di Parità;

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di controlli antimafia, e sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88 c. 4bis del D. Lgs. n. 159/2011 essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta di certificazione antimafia presentata, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) in data 15/07/2025 Prot. n. PR_MBUTG_Ingresso_0046922_20250715, ancora in istruttoria;

- il Concessionario ha dichiarato che, nei propri confronti, non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159;

- è stata acquisita la dichiarazione relativa alla sussistenza del titolare effettivo (D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017);

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Lucia NEGRETTI, Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport del Comune di Monza;

- il Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) è l'Arch. Magda

Berrocal, Elevata Qualificazione del Servizio Sport del Comune;

- il Servizio ha avuto inizio l'01/09/2025 nelle more di stipula del presente contratto come da verbale di consegna parziale e consistenza dell'impianto Prot. Gen. n. 0161820/2025 del 02/09/2025;

- il Concessionario ha individuato quale Direttore dell'Impianto il sig. Roberto Mazza, come da dichiarazione del 17/10/2025 (agli atti).

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra il COMUNE DI MONZA e l'ASD RUGBY MONZA 1949, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto - Il Comune di Monza affida al Concessionario che accetta, senza riserve alcune, la concessione relativa alla gestione dell'Impianto Sportivo Polivalente Comunale "CHIOLO - PIOLTELLI" via Rosmini n. 71 a Monza per un periodo di 60 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi - CIG: B6C6526401, così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale.

Art.2 Descrizione dell'impianto - L'impianto sportivo è composto da:

- un campo da calcio a 11, iscritto all'interno della pista di atletica, con manto in erba naturale;
- un campo da allenamento in erba naturale;
- un blocco spogliatoi (n. 3 atleti, n. 1 arbitri e locali tecnici e servizi annessi) a servizio delle discipline del calcio e/o atletica;

- un corpo prefabbricato (n. 2 spogliatoi atleti, n. 2 arbitri e locali tecnici e servizi annessi);
- un anello di atletica leggera mt. 400;
- una tribuna n. 550 posti;
- un blocco spogliatoi (n. 2 atleti, n. 2 giudici, n. 1 locale primo soccorso, n. 1 locale società sportiva, n. 1 locale tecnico e servizi annessi) a servizio delle discipline del calcio e/o atletica;
- alloggio di servizio/custode;
- gabbie,
- campo da rugby in erba sintetica mt. 90x60;
- una tribuna n. 80 posti;
- blocco spogliatoi (n. 4 spogliatoi atleti, n. 2 giudici e locali tecnici e servizi annessi) a servizio della disciplina del rugby;
- servizi e bar/ristoro;
- area adibita a parcheggio.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Resta a carico del Concessionario la responsabilità della gestione di tutto l'impianto sportivo, così come il servizio di custodia e pulizia dello stesso.

È onere del Concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti sportivi secondo le prescrizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale.

Art.3 Finalità della Concessione - L'impianto viene concesso allo

scopo di favorire la promozione sportiva di base e lo sviluppo della pratica delle discipline sportive quali rugby, calcio e atletica, compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature anche mediante l'organizzazione di iniziative ed eventi ludico aggregative aperte alla cittadinanza.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare e gestire le strutture oggetto di concessione, nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel capitolato, nonché negli aspetti migliorativi della proposta di gestione ("Progetto tecnico gestionale") presentata dal "Concessionario" in sede di offerta.

È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dal concedente.

L'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti: il Concessionario deve pertanto consentire che, per tutta la durata della concessione, il centro sportivo sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro) nei limiti e con le modalità previsti dalla presente concessione.

Per ulteriori precisazioni si richiama l'art. 2 del Capitolato.

Art. 4 Proprietà degli impianti e beni mobili - Innovazioni e/o migliorie - Gli impianti, le opere e le attrezzature su di esso esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Monza.

Ogni altra ed eventuale opera futura che venisse realizzata dal

Concessionario negli impianti oggetto della concessione o l'implementazione o sostituzione di arredi e/o attrezzature, previa autorizzazione, diverranno, una volta realizzate o acquistate, anch'esse di proprietà del Comune di Monza, al termine della concessione.

Per ulteriori precisazioni si rinvia agli artt. 7 e 13 del Capitolato Speciale.

Art. 5 Durata della concessione - La concessione avrà una durata di 60 (sessanta) mesi, più eventuale rinnovo sino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 01/09/2025 data di consegna parziale dell'impianto come da verbale prot. gen. n. 0161820/2025 del 02/09/2025, così come meglio specificato all'art. 3 del Capitolato.

Dalla predetta data decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario.

In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 6 Valore e canone della concessione - Il valore complessivo stimato della concessione, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art.179 del D. Lgs. n. 36/2023 e come stabilito all'art. 4 del Capitolato Speciale, è pari a € 1.350.000,00 (euro unmillionetrecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 300.000,00 per costi della manodopera, suddivisi nel seguente modo:

- € 1.125.000,00 (I.V.A. esclusa) per il periodo di 60 mesi di cui € 250.000,00 per costi della manodopera;
- € 225.000,00 (I.V.A. esclusa) per eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi di cui € 50.000,00 per costi della manodopera.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune un canone annuo pari a € 5.050,00 (euro cinquemilacinquanta/00), oltre I.V.A., avendo offerto una percentuale di rialzo del 1% sull'importo annuo posto a base di gara. Il predetto canone dovrà essere versato al Comune in un'unica soluzione anticipata entro il 30 settembre di ciascun anno.

È previsto, inoltre, un canone conto opere, non soggetto a rialzo, pari ad euro 7.000,00 (euro settemila/00) oltre I.V.A. annuo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario, il tutto secondo le modalità e come meglio precisato all'art. 12 del Capitolato.

Art. 7 Clausole sociali - L'ASD RUGBY MONZA 1949 ha dichiarato in data 07/06/2025 di non essere soggetta all'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, in quanto non occupa più di 50 dipendenti e di non essere tenuta, in qualità di associazione sportiva dilettantistica, alla trasmissione del suddetto rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria Regionale di Parità.

Il Concessionario con comunicazione del 19/07/2025 ha

dichiarato, altresì, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999, in quanto l'Associazione non ha dipendenti.

Il Concessionario è obbligato ad assicurare una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione dell'attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui all'art. 1, comma 4, Allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Comune di Monza si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art.8 Fatturazione elettronica - Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, il Concessionario si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale il Concessionario dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente UF3A7H.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, il Concessionario dovrà altresì indicare nella fattura anche il “Codice Identificativo Gara” (CIG: B6C6526401).

La fattura elettronica si intende ricevuta al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.

Le fatture emesse in formato cartaceo dal Concessionario verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione.

Art.9 Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente “dedicato” di cui alla nota del 03/10/2025 (prot. gen. n. 0189663/2025 del 15/10/2025), considerata parte integrante del presente atto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e

comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Il Concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Con riferimento ai subcontratti il Concessionario, oltre alle informazioni di cui all'art.119 del D. Lgs. n. 36/2023, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3, c. 9 della legge n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare, all'esito della verifica, ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad inserire nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 2010, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

Il Concessionario in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art.10 Modalità di esecuzione e allegati - La concessione viene affidata dal Comune ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale e relativi allegati_A_B_C;
2. Offerta tecnica;
3. Stima conto economico;
4. Offerta economica;
5. Codice Etico;
6. Verbale di consegna parziale e consistenza dell'impianto
Prot. Gen. n. 0161820/2025;
7. Polizze assicurative;
8. Nota conto dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si

richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.11 Obblighi del Concessionario - Il Concessionario dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario inoltre, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiara di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto della Concessione il contratto collettivo nazionale di lavoro per i Lavorativi Sportivi (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche).

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale al seguente link: [Codice disciplinare e di condotta](#)) pena la risoluzione.

Art.12 Revisione - Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il verificarsi di fatti (eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al Concessionario e al funzionamento del mercato di settore) non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico

finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, la quale deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, in osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Amministrazione Comunale - dopo aver verificato la richiesta, sulla base della documentazione asseverata prodotta dal Concessionario - potrà autorizzarla con atto di determinazione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico Finanziario trova applicazione l'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art.13 Cessione - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, c.1, del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c.1, lett. d, del citato decreto legislativo.

Art.14 Subconcessione - Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di offerta, il Concessionario ha dichiarato di non voler sub-concedere alcuna prestazione oggetto del presente affidamento. Pertanto, la sub-concessione non è ammessa.

Art.15 Cauzione definitiva - Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale, una cauzione definitiva di €

67.500,00=(sessantasettemilacinquecento/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 450896704, rilasciata in data 30/09/2025 da Generali Italia S.p.A.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa.

La garanzia verrà restituita previa verifica dello stato di consegna degli impianti e delle attrezzature esistenti e della realizzazione degli adempimenti previsti dal contratto di concessione.

Art.16 Responsabilità del Concessionario - Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione dei servizi o a cause ad essi connesse, dovessero derivare al Comune Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti del Concessionario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario a tale scopo, in conformità all'art. 24 del Capitolato Speciale, ha trasmesso al Comune copia della polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT") n. 410761882 rilasciata da Generali Italia S.p.a. il 11/01/2021, munita di appendice n. 3 del 15/09/2025 e atto di dichiarazione n. 4 del 20/10/2025, in corso di validità.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia dei

premi quietanzati della suddetta polizza alle scadenze anniversary, pena la risoluzione della concessione.

Art.17 Penali - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio in concessione, si applicheranno le penali previste dall'art. 25 del Capitolato Speciale.

Art.18 Esecuzione in danno - Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale.

Art.19 Risoluzione - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), nonché alle prescrizioni capitolari (art. 27 del Capitolato Speciale). Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - clausola risolutiva espressa - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.122, c.2 lett.a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza del Codice di Comportamento adottato

dal Comune di Monza;

- subconcessione non ammessa;
- negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale e dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Art.20 Recesso - Il recesso è disciplinato dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità all'art.28 del Capitolato Speciale.

Art.21 Forza maggiore - Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La parte, che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo.

Art.22 Variazione struttura e/o assetto aziendale - Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti

societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Art.23 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Associazione.

Art.24 Oneri e Spese - Sono a carico del Concessionario, tutte le spese contrattuali. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

Art.25 Controversie - Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. È escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato.

Art.26 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art.5 Durata della concessione; art.6 Valore e canone della concessione, art. 7 Clausole Sociali, art.11 Obblighi del Concessionario, art.16 Responsabilità del Concessionario, art.17 Penali, art.19 Risoluzione, art.20 Recesso, art.22 Variazione struttura e/o assetto aziendale, Art.25 Controversie.

Art.27 Proprietà dei dati - I dati acquisiti dall'Affidatario nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza che, in qualunque

momento, deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dall'art. 30 del Capitolato Speciale.

Art.28 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del

Regolamento (UE) 2016/679 è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo email dpo@comune.monza.it.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento dei dati personali raccolti per effetto del presente affidamento, è il Comune di Monza.

Ai sensi dell'art. 28 della medesima fonte di regolazione, ASD RUGBY MONZA 1949 viene nominata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il provvedimento di nomina a Responsabile esterno del trattamento e la Check list privacy, debitamente compilati e sottoscritti dal Concessionario, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati. Con detti atti, il Concessionario attesta la conformità della propria organizzazione alle normative vigenti in tema di privacy e sicurezza informatica e dichiara le misure tecniche e organizzative che metterà in atto per garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Comune.

Come richiesto, io Vice Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed

in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.26, con me Vice Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Roberto Mazza, Presidente dell'Associazione, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Dott.ssa Lucia Negretti, Dirigente del Settore, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Vice Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 24 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Avv. Paola Giovanna Brambilla